

23/188/CU02/C17-C7-C8

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI LAVORO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera a), e dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole con le richieste di modifica di seguito riportate:

1. Proposta ablativa

2.1

All'articolo 2, comma 1, lettera c) le parole “, di cui almeno due con profilo professionale giuridico” sono soppresse.

Relazione illustrativa

Si evidenzia che, qualora approvata senza emendamenti, la nuova formulazione dell'art. 12 del D.Lgs. 81/2008 disporrebbe che tra i 4 rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome, almeno 2 abbiano un profilo professionale giuridico.

Diversamente, si ritiene che la Commissione Interpelli debba poter esprimere competenze giuridiche e tecniche. Ciò premesso, poiché le altre Istituzioni in essa rappresentate portano profili giuridici, si reputa che i rappresentanti delle Regioni debbano portare competenze di natura tecnica.

2. Proposta ablativa

2.1

All'articolo 2, comma 1, lettera e) recante modifiche all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008
- il punto 2.3) è eliminato.

Relazione illustrativa

Con la nuova formulazione, la visita per il rientro al lavoro dopo un'assenza per malattia > 60 giorni sarebbe prevista solo se ritenuta necessaria dal medico competente. Si ritiene che la valutazione del Medico Competente circa la necessità o meno di tale visita possa avvenire solo nell'ambito di una valutazione medica del lavoratore e dei motivi che ne hanno causato l'assenza dal lavoro per più di 60 giorni. Quindi la modifica proposta di fatto non determina una semplificazione, dal momento che una valutazione/visita medica è sempre prevista.

3. Proposta ablativa e sostitutiva

2.1

All'articolo 2, comma 1, lettera e) recante modifiche all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008

- al punto 3 le parole "*in sede di visita preventiva*" e "*e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera e),*" sono eliminate. Le parole "*visita preventiva*" sono sostituite da "*sorveglianza sanitaria*".

[Il periodo modificato dovrebbe risultare come di seguito: "*2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e indagini diagnostiche ritenuti necessari, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore, al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia compatibile con le finalità della sorveglianza sanitaria*".]

Relazione illustrativa

Si evidenzia che rientra già nella prassi clinica tenere conto degli accertamenti già effettuati prima di richiederne di nuovi. In questa logica, il comma non introduce alcuna semplificazione. Qualora si ritenga importante ribadire la prassi, è opportuno che non sia limitata alla visita preventiva, ma a tutte le occasioni di visita medica previste nella sorveglianza sanitaria.

4. Proposta sostitutiva

2.1

All'articolo 2, comma 1, lettera e) recante modifiche all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008

- al punto 4) la parola "*2023*" è sostituita dalla parola "*2024*"

Relazione illustrativa

Si ritiene che il processo di revisione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossico-dipendenza e della alcol-dipendenza non possa ragionevolmente concludersi entro il 2023. Pertanto, si propone di indicare un termine più sostenibile (2024).

5. Proposta sostitutiva

2.1

All'articolo 2, comma 1, lettera e) recante modifiche all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008

- al punto 6) le parole "*alla Azienda sanitaria locale (ASL)*" sono sostituite dalle parole "*alle strutture delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) che hanno competenza sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro*".

Relazione illustrativa

Si ritiene corretto indicare le strutture di competenza e non il generico termine "azienda sanitaria locale" per evitare fraintendimenti e individuare con precisione la struttura competente.

6. Proposta ablativa (con subordinata)

2.1

All'articolo 2, comma 1

La lettera f), recante modifiche all'art. 65 del D.Lgs. 81/2008, è stralciata.

Relazione illustrativa

Con la nuova formulazione dell'art. 65, in assenza di emendamenti, la valutazione relativa all'utilizzo di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei viene eliminata dalle funzioni fino ad ora svolte dalle Aziende Sanitarie Locali e viene assegnata esclusivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, peraltro con un meccanismo di silenzio-assenso. Non si comprende la logica di tale nuova attribuzione di competenze, tanto più che nella nuova formulazione del testo si conferma la valutazione, oltre alle condizioni di aerazione, illuminazione e microclima, anche dell'emissione di agenti nocivi, che richiedono necessariamente una competenza tecnico-sanitaria specifica, a tutela della salute dei lavoratori. Un esempio ne è la presenza di gas radon per il quale il recente D. Lgs. 101/2020 pone misure e misurazioni specifiche nei luoghi di lavoro. L'INL, a differenza delle ASL, non dispone del *know how* tecnico per effettuare, per valutare e per definire programmi di misurazioni coerenti con la mappatura delle aree prioritarie che compete alle Regioni, di questo agente la cui esposizione è all'origine di tumori polmonari.

In subordine, qualora non venisse accolta la proposta di eliminazione sopra descritta, si prone di aggiungere le seguenti integrazioni:

dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il punto 1.2.4 dell'Allegato IV è sostituito dal seguente: "1.2.4. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente punto 1.2 circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono il datore di lavoro comunica alla competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro l'uso dei locali di cui al presente punto con altezze minime inferiori a quelle sopra indicate allegando adeguata documentazione tesa a dimostrare l'assenza di condizioni pregiudizievoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione salvo la richiesta, da parte della sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, di ulteriori informazioni. Al ricevimento delle ulteriori informazioni l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione, salvo espresso divieto da parte della sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. La sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro può prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente."

Relazione illustrativa

Tale proposta, presentata in subordine, mira a rendere coerente la modifica dell'art. 65, che assegna la competenza esclusiva all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, estendendo il campo di applicazione a quanto previsto dall'Allegato IV.

7. Proposta additiva

10

Alla rubrica dell'articolo 10, dopo le parole "*associative comunali*" inserire le seguenti "*e per le assunzioni nei Centri per l'Impiego*".

Commi aggiuntivi

2 e 3

Dopo il comma 1 dell'articolo 10, aggiungere i seguenti:

"2. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché al fine di garantire l'effettivo potenziamento dei Centri per l'Impiego di cui all'articolo 12, comma 3 e seguenti del DL 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, le assunzioni effettuate dalle regioni e dalle province autonome, dalle agenzie e dagli enti regionali, o dalle province e dalle città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, in attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché dell'art. 1, commi 793 e seg. della legge 27 dicembre 2017, n. 205, operano in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n.58 ". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

3. Al fine di favorire la programmazione delle attività dei Centri per l'Impiego su base pluriennale, a decorrere dall'anno 2024, i Decreti Interministeriali attuativi di quanto disposto dall'art. 1, commi 85 e 86 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, assegnano alle Regioni e Province Autonome le risorse su base triennale, fermo restando il trasferimento della sola quota relativa all'anno di competenza.

Relazione illustrativa

Il comma 2 estende le deroghe alle capacità assunzionali e ai tetti di spesa per le assunzioni anche alle assunzioni coperte dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all'articolo 1, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire pienamente il turn over del personale trasferito alle Regioni a seguito della riforma del 2015 che, diversamente, se soggetto agli ordinari vincoli, porterebbe non al potenziamento dei CPI ma, in breve tempo, ad un "depotenziamento" dei servizi, a fronte del depauperamento degli organici a seguito dei pensionamenti che si verificheranno nei prossimi anni. La norma è dunque volta a mantenere (a risorse invariate) l'attuale livello degli organici dei CPI.

Il comma 3, prevedendo l'assegnazione su base triennale delle risorse stanziare dall'art. 1, commi 85 e 86 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 a copertura degli oneri di funzionamento dei Centri per l'Impiego, fermo restando il trasferimento della sola quota relativa all'anno di competenza, consente alle Regioni e PA e ai loro enti delegati, la predisposizione dei piani di attività e dei bilanci preventivi su base triennale, nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. n. 118/2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

8. Proposta sostitutiva

11.2

All'art. 11, c. 2 lett. b la parola “*annuale*” è sostituita dalla parola “*biennale*”.

Relazione illustrativa

Con riferimento all'articolo 11, e in particolare alla previsione che la relazione al parlamento biennale già prevista dalla legge 149/2001 sia integrata da una relazione annuale più specifica sulla questione delle strutture di accoglienza, con degli specifici contenuti obbligatori ulteriori abbastanza puntuali, si segnala che pur non avendo contrarietà di fondo, l'onere organizzativo sarà molto impegnativo per la commissione ristretta prevista dalla legge 149, soprattutto senza un sistema informativo nazionale di supporto (su questo il ddl richiama il SINBA, originariamente nato con quello scopo, ma da anni non ci risulta sia più utilizzato). A riguardo si propone di integrare i contenuti della relazione, mantenendone la cadenza biennale.

9. Proposta aggiuntiva:

Dopo l'articolo 53, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 **viene aggiunto il seguente comma:**

“4.” Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 le competenti amministrazioni pubbliche possono assumere personale e incrementare di analogo contingente le rispettive dotazioni organiche di cui all'art. 6 del d.lgs. 165/2001 nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna ai sensi del precedente comma. Tali risorse non rilevano per i vincoli di spesa del salario accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Relazione illustrativa

Al fine di potenziare gli Uffici regionali e provinciali del RUNTS con personale numericamente e professionalmente adeguato a svolgere i complessi compiti richiesti dal Codice del Terzo settore, si rende necessario che le risorse di cui all'articolo 53 comma 3 del d.lgs. 117/2017 possano essere utilizzate per incrementare, nei limiti delle risorse stesse, le dotazioni organiche di cui all'art. 6 del d.lgs. 165/2001 delle amministrazioni pubbliche competenti alla gestione del RUNTS e non rilevino per i vincoli di spesa del salario accessorio di cui al decreto legislativo 75/2017.

Roma, 23 novembre 2023